

[Giuseppe BERRETTA](#) (PD) giudica condivisibile l'osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore, che prospetta la possibilità per i lavoratori dipendenti di accedere alle risorse del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, previsto dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, considerato anche che le citate imprese contribuiscono ai versamenti nei confronti di tale Fondo. Al riguardo, osserva peraltro che il rischio di pregiudicare i diritti dei lavoratori in questione è molto concreto, soprattutto alla luce delle diverse modifiche normative apportate alla disciplina fallimentare, tese ad introdurre procedure sempre più complesse che rendono più difficile la conclusione dell'*iter* concorsuale. Ritiene, pertanto, che tale problematica vada inquadrata in un contesto più ampio, nell'ambito di un progetto di riforma che preveda, eventualmente, interventi di natura legislativa più organici, rilevando, altresì, la necessità di agire anche sul piano amministrativo, mediante specifici atti di indirizzo rivolti all'INPS, anche al fine di evitare un inutile e dispendioso contenzioso tra le parti in causa.

Si interroga, più in generale, sull'effettiva possibilità di attuazione del provvedimento in esame, atteso che non vengono previste adeguate risorse finanziarie per garantire una giusta remunerazione ai soggetti deputati a curare il corretto svolgimento della nuova procedura introdotta dalla normativa in questione, dalle cui prestazioni dipende il buon esito dell'intero procedimento.

Ritiene, in ultimo, doveroso svolgere una considerazione a titolo personale, segnalando il rischio di un uso surrettizio della nuova tipologia di concordato disciplinata dal presente provvedimento, dal momento che, in base all'attuale formulazione della proposta normativa, dalla presentazione del piano di ristrutturazione dei debiti potrebbe derivare la sospensione dell'intera procedura concorsuale. Su tale punto, che riveste un particolare interesse di carattere generale, seppur non direttamente rientrante nella competenza della Commissione, auspica che si possano individuare delle garanzie specifiche, che scongiurino il pericolo che si ricorra a tale strumento di sospensione solo con intento dilatorio ed elusivo, al fine di allungare ulteriormente i tempi procedurali, allo stato già piuttosto lunghi, e di evitare il fallimento.